



**Scheda Paese
BULGARIA**

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO BULGARO

La Bulgaria è una repubblica parlamentare.

Il sistema giudiziario è basato sul diritto continentale europeo ed è suddiviso a livello territoriale in *i*) Corti d'appello regionali e tribunali distrettuali, fori di prima e seconda istanza, *ii*) una Suprema Corte di Cassazione e una Suprema Corte amministrativa, fori di ultima istanza e *iii*) una Corte Costituzionale. Esiste altresì un Tribunale arbitrale.

In caso di mancato pagamento, l'ordinamento bulgaro mette a disposizione n. **5 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento esecutivo di titoli (*promissory note/bill of exchange*)
3. procedimento sommario di ingiunzione
4. procedimento ordinario
5. procedure concorsuali

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Consente al creditore di ottenere una tutela rapida ed efficace delle proprie ragioni creditorie in caso di comprovato rischio di pregiudizio ai suoi danni.

Le principali misure cautelari sono *i*) il sequestro conservativo di beni mobili o immobili e *ii*) il pignoramento di conti bancari.

2. PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI

È attivabile immediatamente dal creditore tramite esecuzione dei titoli di credito già in suo possesso.

In caso di opposizione, il procedimento esecutivo viene sospeso e il creditore dovrà presentare ricorso tramite procedimento ordinario.

Si precisa che per l'efficacia esecutiva di *promissory note/bill of exchange* è necessario procedere al preventivo protesto del titolo, salvo espressa dicitura *without protest*.

Il termine per attivare l'esecuzione di *promissory note/bill of exchange* è di 3 anni a partire dalla data di scadenza del titolo.

3. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Si tratta di un procedimento che consente il recupero dei crediti in tempi abbreviati rispetto alla procedura ordinaria.

In caso di *i*) credito certo, liquido ed esigibile di importo esiguo o *ii*) contenziosi inerenti il possesso di beni mobili, il creditore può far ricorso al tribunale distrettuale competente al fine di ottenere una sentenza esecutiva nei confronti del debitore.

Se il debitore non presenta opposizione nel termine di 14 giorni dalla notifica, l'ingiunzione diviene esecutiva.

In caso contrario la causa verrà regolata tramite giudizio ordinario.

4. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si attiva al fine di *i*) accertare il proprio credito in giudizio e *ii*) ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l'esecuzione in danno del debitore.

Il procedimento si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio

La sentenza di primo grado è generalmente emessa entro un mese dall'udienza conclusiva.

Il termine per il ricorso in appello è di 15 giorni dalla sentenza di primo e secondo grado.

Il termine ordinario di prescrizione è di 5 anni.

5. PROCEDURE CONCORSUALI

Le principali procedure concorsuali previste dalla legge XLIX del 1991 sono:

- **Reorganization proceeding**: consente al debitore di salvaguardare la continuità dell'impresa tramite *i)* un piano di ristrutturazione omologato dal Tribunale o *ii)* *settlement agreement* firmato da tutti i creditori e pubblicato nel registro delle imprese.
- **Insolvency proceeding**: ha finalità liquidatoria. La procedura può essere attivata *i)* su istanza del debitore o *ii)* su istanza di uno o più creditori.

I creditori devono notificare il credito entro un mese dall'apertura della procedura. In caso di mancato rispetto di detto termine, i crediti potranno essere ammessi nei due mesi successivi ma senza riconoscimento del privilegio, qualora previsto.